

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "NOVISSI"

ARTICOLO 1

1. E' costituita l'organizzazione di volontariato, denominata: "NOVISSI"
2. L'organizzazione ha sede in Via Tirino n° 134/6 nel comune di Pescara.

ARTICOLO 2

1. L'organizzazione di volontariato "NOVISSI" e' disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge n. 266 del 1991, delle leggi regionali, statali, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Il regolamento che sarà deliberato dall'assemblea, disciplina, nel rispetto dello statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed alla attività.

ARTICOLO 3

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione.
2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ARTICOLO 4

Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi direttivi o da almeno quattro membri. Le relative delibere sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri dell'associazione.

ARTICOLO 5

1. Lo statuto e' interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

FINALITA' DELL' ORGANIZZAZIONE

ARTICOLO 6

1. L'organizzazione di volontariato "NOVISSI" è apolitica e si propone di perseguire le seguenti finalità:
 - Promuovere lo sviluppo e la qualità di vita dell'Africa e delle popolazioni svantaggiate attraverso la realizzazione di progetti umanitari, di promozione economica, di campagne di sensibilizzazione mirate ai bisogni e alle problematiche dei loro abitanti;
 - Portare assistenze socio sanitarie alle persone che vivono in condizioni precarie attraverso la fornitura di medicinali, strumenti e costruzione di centri ospedalieri;

- Garantire la tutela dei diritti civili;
- Promuovere la cultura, l'arte, lo sport;
- Migliorare nelle popolazioni disagiate la condizione femminile e quella infantile;
- Lottare contro lo sfruttamento minorile e la realizzazione delle pari opportunità;
- Soddisfare i bisogni primari, l'autosufficienza alimentare, la salvaguardia della vita umana;
- Suscitare uno spirito di solidarietà tra i membri e creare dei legami di amicizia con le popolazioni.

2. L'associazione "**NOVISSI**" si propone, inoltre, di promuovere e di realizzare le seguenti attività:

- Invio di volontari, strumentazione, formazione di personale locale nella salvaguardia e nel rispetto dei diritti umani;
- Programmazione, gestione e organizzazione di attività culturali, formative atte a far conoscere la realtà della situazione socio-sanitaria dei paesi in via di sviluppo in ambiti di incontri, corsi e congressi per lo sviluppo della multiculturalità in Italia;
- Studio e realizzazione di progetti di cooperazione finalizzati allo sviluppo sostenibile dei paesi cooperanti, in particolare alla formazione di figure professionali legate alle attività sul posto;
- Organizzazione di iniziative di campagne locali finalizzate alla raccolta dei fondi a sostegno dei progetti e delle attività istituzionali dell'associazione.

3. L'associazione "**NOVISSI**" nello svolgimento delle proprie attività si atterrà alle clausole previste per le **ONLUS** dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97 e più specificatamente:

- l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate al punto 1 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus;
- l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "**ONLUS**".

GLI ADERENTI

ARTICOLO 7

1. Sono aderenti all'associazione tutti coloro che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione sarà accolta dal direttivo.
2. Nella domanda di adesione, l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del direttivo.
3. Gli aderenti cessano di appartenere all'associazione per:
 - dimissione volontaria;
 - non essere in regola con il versamento della quota associativa per almeno 2 anni consecutivi;
 - comportamenti contrari agli obiettivi dell'associazione.
4. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito. È unicamente previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate degli aderenti per il raggiungimento delle finalità dell'associazione, entro i limiti preventivamente fissati.
5. Gli aderenti prestano la loro opera gratuitamente e non possono stipulare alcun tipo di rapporto di lavoro con l'associazione.
6. L'associazione può assumere dipendenti stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia ed assicurandoli contro le malattie, infortunio e responsabilità civile verso terzi.
7. L'associazione può, inoltre, utilizzare collaboratori esterni stipulando con loro contratti e assicurazione a norma di legge.

DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ADERENTI

ARTICOLO 8

1. Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di ritirarsi dall'associazione.
2. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
3. Gli aderenti all'organizzazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
4. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede (onestà, probità, rigore morale, ecc.).
5. Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme dello statuto, a pagare le quote sociali ed i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea ed a svolgere le attività da loro richieste.
6. La perdita della qualità di aderente non dà all'interessato alcun diritto sui beni dell'associazione.



ARTICOLO 9

1. L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.
2. L'esclusione è deliberata dall'assemblea, dopo avere ascoltato le giustificazioni della persona con voto segreto.

GLI ORGANI

ARTICOLO 10

L'associazione è composta da:

- **ASSEMBLEA**
- **DIRETTIVO**
- **REVISORE DEI CONTI**

ARTICOLO 11

(L'assemblea)

1. L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti dell'associazione.
2. Essa è presieduta dal presidente ed è convocata dallo stesso in via ordinaria una volta l'anno, in via straordinaria ogni qual volta il presidente lo ritenga necessario e con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o quella posta sulla ricevuta solo nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei membri; in tale caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. In prima convocazione l'assemblea è costituita con la presenza della metà più uno dei membri presenti o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei membri presenti.
5. Ogni membro non può essere portatore di più di una delega.
6. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4.
7. L'assemblea ha i seguenti compiti:
 - eleggere i membri del direttivo;
 - approvare il programma di azione proposto dal direttivo;
 - approvare il bilancio;
 - approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 4;
 - stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei membri.

ARTICOLO 12

(Il Direttivo)

1. Il direttivo è composto di 4 membri: presidente, vice presidente, segretario e tesoriere.
2. Il direttivo si riunisce su convocazione del presidente almeno 5 volte l'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale caso la riunione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.
3. Il direttivo ha i seguenti compiti:
 - fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
 - sottoporre all'approvazione dell'assemblea i budget preventivi e i consuntivi annuali;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - accogliere le domande di adesione;
 - ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.
4. Il Direttivo, che dura in carica per il periodo di cinque anni, può essere revocato dall'assemblea, con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto.
5. Il Direttivo svolge, su indicazioni dell'assemblea, le attività esecutive relative all'organizzazione di volontariato.
6. Le deliberazioni della giunta sono assunte a maggioranza (assoluta) dei presenti.

ARTICOLO 13

(Il Presidente)


1. Il presidente, che è anche presidente del direttivo e dell'assemblea, è eletto dall'assemblea a maggioranza di voti.
2. Il presidente stipula le convenzioni, i contratti, e compie tutti gli atti giuridici relativi all'organizzazione di volontariato.
3. Viene dimesso dalla sua carica secondo le norme del successivo articolo 17 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 8 comma 5 e art. 11 comma 2.
4. Rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi in giudizio.
5. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori, sottoscrive il verbale dell'assemblea, e cura che sia custodito presso la sede della organizzazione, dove può essere consultato dagli aderenti.
6. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
7. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente o dal componente del direttivo più anziano di età.
7. Un mese prima della scadenza, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente.

ARTICOLO 14

(Il Segretario)

Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei membri;
- provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni.



ARTICOLO 15
(Il Tesoriere)

Ha il compito di:

- tenere la contabilità dell'associazione;
- gestire i fondi dell'associazione;
- redigere il bilancio di fine anno.

ARTICOLO 16
(Il Revisore dei conti)

Il revisore dei conti è eletto come membro unico dall'assemblea dei soci, e resta in carica per la stessa durata del consiglio direttivo. Ad esso è conferito l'incarico di esaminare il bilancio consuntivo annuale nonché quello preventivo e riferirne, con parere scritto, all'assemblea dei soci chiamata ad approvarlo.

ARTICOLO 17
(Gratuità e durata delle cariche)

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno durata di cinque anni e sono rinnovabili.
2. Le sostituzioni effettuate nel corso del quinquenni decadono allo scadere del medesimo quinquennio.

ARTICOLO 18.
(Le risorse economiche)

1. L'associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - quote associative e contributi dei membri;
 - contributi dei privati;
 - contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal direttivo.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente, del tesoriere.

ARTICOLO 19

(I beni)

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquisiti dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.
3. Tutti i beni sono acquistati dall'organizzazione e ad essa intestati.
4. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede della organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione, e può essere consultato dagli aderenti.

ARTICOLO 20

(Le quote sociali)

1. La quota sociale a carico degli aderenti è fissata dall'assemblea ed è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
2. Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione; non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

IL BILANCIO

ARTICOLO 21

(Bilancio consuntivo e preventivo)

1. Il bilancio delle organizzazioni di volontariato è annuale.
2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

ARTICOLO 21

(Formazione e contenuto del bilancio)

1. Il bilancio consuntivo è elaborato dal Direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno. Dal bilancio devono risultare beni, contributi e lasciti ricevuti. Deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.
2. Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Direttivo. Esso contiene, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo. Deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

[Handwritten signatures and initials]



ARTICOLO 22
(Controllo sul bilancio)

1. Il bilancio, consuntivo e preventivo, e' controllato dal Revisore dei Conti.
2. Il controllo e' limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.
3. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio, e sottoposti all'assemblea.

ARTICOLO 23
(Approvazione del bilancio)

1. Il bilancio consuntivo e' approvato dalla assemblea con voto palese e con la maggioranza assoluta entro il 31 marzo di ogni anno.
2. Il bilancio consuntivo e' depositato presso la sede della organizzazione entro quindici giorni prima della seduta, e puo' essere consultato da ogni aderente.
3. Il bilancio preventivo e' approvato dalla assemblea nella stessa seduta con voto palese e con la maggioranza assoluta entro il 31 marzo di ogni anno.
4. Il bilancio preventivo e' depositato presso la sede della organizzazione entro quindici giorni prima della seduta, e puo' essere consultato da ogni aderente.

LE CONVENZIONI

ARTICOLO 24
(Deliberazione delle convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dall'assemblea con maggioranza assoluta.
2. Copia di ogni convenzione e' custodita, a cura del presidente, nella sede dell'organizzazione.
3. La convenzione e' stipulata dal presidente della organizzazione di volontariato.
4. Il presidente decide sulle modalità di attuazione della convenzione.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 25

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, alla legge 460/1997 e alla legislazione regionale sul volontariato e alle loro eventuali variazioni.

UFFICIO DI FISCARIA
REGISTRAZIONE IN DATA 28 SET. 2000
AL N. 7073 VERBALE 573/16
CE N. 8053 TRENTATRE/16
IL DIRETTORE
IL CAPO AREA SE
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
DELLA CENTRATO

